

**REGOLAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE**  
**A.M.I.S. ANTIQUÆ MUSICÆ ITALICÆ STUDIOSI**  
**(1989 aggiornato nell'assemblea 2006)**

1. L'Associazione A.M.I.S. sorta senza fini di lucro, si propone la ricerca e lo studio, la pubblicazione e l'esecuzione di antiche musiche italiane. Essa ha uno statuto, nel quale sono definiti i compiti del Presidente, dei Soci e delle Assemblee in generale, che vengono specificati nel REGOLAMENTO che segue.
2. L'Associazione è unitaria, ma per favorire una ricerca più approfondita sul territorio, ha avviato dei gruppi di studio in città e centri della varie Regioni. I Soci sono tenuti a pagare la quota annuale associativa di iscrizione. Pena la decadenza, e possono anche costituire un gruppo. Per la loro costituzione i gruppi o sezioni debbono essere approvati dal consiglio e notificati dall'assemblea, per la iscrizione essi si impegnano al versamento di una somma corrispondente a dieci iscrizioni, Ciò v`à inteso che un gruppo o sezione deve avere almeno 10 soci, o si impegna al versamento di un corrispettivo di quota, per alimentare il Bollettino.
3. I gruppi si qualificano con la dicitura  
ANTIQUÆ MUSICÆ ITALICÆ STUDIOSI, con l'aggiunta "Gruppo di ..../  
sezione di....", e ciò nell'eventuale carta intestata.
4. I gruppi di studio sono autonomi scientificamente e amministrativamente. Ma sempre nell'ambito dello Statuto dell'Associazione. Nessun gruppo può avere uno Statuto proprio, ma può redigere un Regolamento, che però non sia in contrasto con lo Statuto e il Regolamento dell'Associazione; può eleggere anche cariche responsabili nel suo seno.
5. I gruppi devono dare comunicazione dei propri programmi al Consiglio. Per la ratifica, il quale li rende noti all'Assemblea.
6. La competenza del gruppo si riferisce al proprio territorio, e le manifestazioni che escono dalle competenze locali (Convegni, corsi, stagioni concertistiche nazionali o internazionali, ecc.) devono ricevere l'approvazione dal Consiglio dell'Associazione, che ne dà notizia all'Assemblea.
7. Le pubblicazioni generali dell'Associazione (Bollettini, Riviste, ecc.) o promosse dalle sezioni escono sotto il giudizio di un Comitato scientifico designato dal Consiglio a tale compito.

8. Per le pubblicazioni destinate prevalentemente ai soci o usate come scambio, qualora vengano poste in vendita, vanno studiati e definiti i modi di vendita e per l'affidamento della distribuzione.
9. Il consuntivo artistico ed economico dell'Associazione e dei gruppi viene esposto ed approvato in sede di assemblea, e così pure il preventivo con i programmi che si sottopongono, e ciò in Assemblea a fine d'anno.
10. Si considera importante il Bollettino dell'Associazione che dibatta problemi relativi alla musica antica e dia conto dello stato degli studi e soprattutto del lavoro svolto dall'Associazione e dai gruppi. Tale periodico viene inviato ai soci in regola con la quota associativa annuale.
11. Per le disposizioni organizzative qui non elencate, si rimanda allo Statuto.
12. Il Regolamento ha effetto normativo obbligatorio per tutti gli associati
13. In conformità a quanto stabilito dall' art. 7 dello Statuto e dal punto 2 del Regolamento, il mancato pagamento delle quote associative da parte di una sezione o gruppo di studio, configurerà l'automatica decadenza dei relativi responsabili e/o consiglio. Sarà facoltà del Consiglio nazionale commissariare con suoi incaricati, la sezione e/o gruppo di studio inadempiente, Il consiglio nazionale prenderà le opportune decisioni, ovvero se continuare l'attività tramite i commissari, in attesa di un nuovo consiglio locale, o accorpate la sezione o gruppo di studio alla Sezione territorialmente più vicina
14. Qualora un Consiglio locale o un responsabile di Gruppo di Studio non adempia a uno degli articoli dello Statuto o del Regolamento decadrà immediatamente su decisione del Consiglio nazionale che agirà con gli stessi criteri stabiliti nel punto 13 del regolamento a insindacabile giudizio del consiglio stesso che ne renderà conto all' assemblea alla prima riunione utile.
15. La mancanza di documentazione dell'attività svolta o da svolgersi, come richiesto dal punto 5, nonché la mancata comunicazione degli organici del consiglio locale a quello nazionale, così come pure la mancata elezione di un Consiglio locale con relativa comunicazione al consiglio Centrale , verrà pure risolta con i criteri espressi al punto 13.